

8/11/2023 reso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno comunicato in data 9.1.24

In tale sede il ricorrente istava anche per la sospensione del provvedimento.

Nel merito, il ricorrente deduceva di essere cittadino tunisino di religione mussulmana, originario di Sbika nella regione Kairouan, di professione contadino.

Le problematiche in Patria sono sorte da questioni ereditarie, con particolare riferimento ai terreni ereditati dal nonno paterno, da lui coltivati con molto profitto, immobili che destavano la feroce invidia dei suoi sette cugini, che, in base alla medesima eredità avevano invece ricevuto terreni in posizione infelice e con scarsa produttività.

I cugini reclamavano assurdamente una revisione della divisione ereditaria e a fronte del fermo rifiuto opposto dal ricorrente e dal di lui genitore, reagivano violentemente con minacce e aggressioni ripetute.

Il ricorrente veniva quindi aggredito con pugni, mandato via dal proprio terreno, che veniva devastato, mentre anche la sua auto veniva data alle fiamme, e con minacce di morte se non si fosse definitivamente allontanato.

Terrorizzato da tale situazione, consapevole di non poter trovare alcuna tutela da parte delle istituzioni del proprio Paese, il ricorrente decideva di lasciare la Tunisia e dopo una drammatica traversata nel Mediterraneo approdava infine sul territorio nazionale nel febbraio 2023.

Tanto premesso, va rilevato che il provvedimento impugnato non è automaticamente sospeso quanto a efficacia esecutiva, trattandosi di rigetto per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. b- bis).

Nel merito, quanto alla richiesta di sospensione, ritiene il Tribunale che nel caso in esame ricorrano gravi e circostanziate ragioni per sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Infatti, risulta provato almeno un principio di inserimento lavorativo in Italia quale operaio, avendo il ricorrente versato in atti documentazione attestante un rapporto di lavoro a tempo determinato efficace dal 23.10.23 al 31.12.23 e prorogato al 31.3.24 con relativa produzione di busta paga del mese di Novembre 2023 (c.f.r. doc. 9 produzione ricorrente).

In ragione di quanto appena esposto, quindi, non potendo escludersi nella fattispecie la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in forza del percorso di integrazione socio-lavorativo intrapreso in Italia, l'istanza di sospensiva come richiesta va quindi accolta.

In particolare, deve rilevarsi come in tema di espulsione dello straniero, il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con

modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (c.f.r. Cassazione civile sez. I - 06/10/2023, n. 28162).

Si dà atto che il Giudice Designato provvederà con separato decreto a fissare l'udienza per la comparizione delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, così provvede:

- accoglie l'istanza di sospensiva;
- manda alla cancelleria per notificare il presente decreto unitamente all'istanza di sospensione all'interessato ed al Ministero dell'Interno presso la Competente Commissione territoriale;
- avvisa le parti che entro cinque giorni dalla notificazione possono depositare note difensive ed entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine che precede note di replica, riservandosi di provvedere a confermare, modificare o revocare il presente decreto soltanto nel caso in cui le parti si siano avvalse della predetta facoltà.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 30.1.24

Il Giudice est.

Dott. Andrea Ferraiuolo

Il Presidente

Dott. Giorgio Jachia